

NOTA INFORMATIVA ACCONTO I.MU. ANNO 2013

L'acconto dell'I.MU. dovuta per l'anno 2013 va determinato in misura pari al 50% di quanto dovuto applicando per l'intero anno le aliquote decise per il 2012 dal Consiglio Comunale con Delibera n. 45 del 27/09/2012 ed in conformità al Regolamento Comunale I.MU. approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 44 del 27/09/2012.

SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA

Sono i proprietari ed i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.) sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o non aventi ivi la sede legale o amministrativa; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per le concessioni di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il soggetto passivo Imu è quindi esclusivamente l'assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell'abitazione, per intero o per quota, non è tenuto al versamento d'imposta.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' il possesso di fabbricati anche rurali, aree edificabili e terreni siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

SOSPENSIONE VERSAMENTO IN ACCONTO PER ALCUNE CATEGORIE DI IMMOBILI

Per le categorie di immobili di seguito indicate, ai sensi del D.L. n. 54/2013 in corso di conversione, il versamento dell'acconto I.MU. dovuto per l'anno 2013 è sospeso nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare:

1. abitazione principale, pertinenze ed immobili equiparati, esclusi i fabbricati censiti nelle cat. A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali e pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli IACP;
3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n. 201/2011.

In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, il versamento dell'acconto I.MU. per tali immobili dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2013, con l'aliquota attualmente pari allo 0,55% (salvo modifiche successive) applicata al valore determinato al prodotto tra le rendite catastali e i nuovi moltiplicatori di seguito indicati.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e/o la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano in ogni caso per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate catastalmente nelle cat. C/2, C/6 e C/7; le agevolazioni previste per le pertinenze dell'abitazione principale si applicano al massimo ad una sola unità immobiliare pertinenziale appartenente a ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte catastalmente unitamente all'immobile ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la predetta detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione base di €. 200,00 è maggiorata di ulteriori €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; l'importo dell'ulteriore detrazione per i figli non può superare €. 400,00. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;
- una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locata;
- una unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare con un invalido con indennità di accompagnamento, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale e/o parente fino al primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale con reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore ad €. 10.400,00, previa dichiarazione.

ALIQUOTA ORDINARIA, ALIQUOTA AGEVOLATA E VALORI IMPONIBILI

Ferma restando l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze che, come sopra indicato è pari attualmente allo 0,55% (salvo successive modifiche), l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili è attualmente pari allo 0,95% (salvo successive modifiche), da calcolarsi sul valore degli immobili determinato con l'applicazione alle rendite catastali, rivalutate del 5% come per Legge, dei seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo cat. B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (*unico coefficiente modificato rispetto all'anno 2012*);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% come per Legge, un moltiplicatore pari a 135.

E' prevista un'aliquota agevolata pari allo 0,40% esclusivamente per una unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare con un invalido con indennità di accompagnamento, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale e/o parente fino al primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale con reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore ad €. 10.400,00, previa dichiarazione del contribuente; si precisa che tali unità immobiliari sono inoltre da ritenersi equiparate alle abitazioni principali.

PAGAMENTO

Il versamento dell'acconto dell'Imposta dovuta per l'anno 2013 va effettuato entro il 17/06/2013 in misura pari al 50% di quanto dovuto per l'intero anno 2013 utilizzando le aliquote deliberate per l'anno 2012, ed entro il 16/12/2013 a conguaglio dell'imposta precedentemente versata in acconto, sulla base delle nuove aliquote che saranno deliberate.

L'IMU è in parte di competenza comunale ed in parte di competenza statale.

Per l'anno 2013 è riservato allo Stato il gettito relativo agli immobili del gruppo cat. D calcolato con l'aliquota dello 0,76%; la parte eccedente fino a concorrenza dell'aliquota dello 0,95% è riservata al Comune; per tutti gli altri immobili il gettito è di esclusiva competenza comunale.

Il versamento può avvenire con i mod. F24 utilizzando il codice comune E329 ed i seguenti codici tributo, avendo cura di conteggiare separatamente l'IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune per i predetti immobili del gruppo cat. D.

	<i>COMUNE</i>	<i>STATO</i>	
Abitazione principale e pertinenze	3912	----	(sospeso)
Terreni agricoli	3914	----	(sospeso)
Aree Fabbricabili	3916	----	
Altri Fabbricati	3918	----	
Fabbricati del gruppo cat. D	3930	3925	

E' possibile utilizzare sia il mod. F24 ordinario sia quello semplificato, avendo cura di indicare in quest'ultimo nel campo Sezione la dicitura "EL".

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 23899 del 30/10/2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il predetto D.M. di approvazione del modello della dichiarazione e relative istruzioni, disponibile sul sito internet www.finanze.it, disciplina inoltre i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I. in quanto compatibili e fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di conseguire agevolazioni e/o detrazioni precedentemente non previste, ovvero concesse con il Regolamento Comunale oltre la previsione normativa.

PER EVENTUALI ULTERIORI CHIARIMENTI OCCORRENTI E' POSSIBILE RIVOLGERSI AGLI UFFICI DELLA S.R.L. GENESIS, SITI IN ISCHIA ALLA VIA DELLO STADIO N. 28, TELEFONARE AI NUMERI 081/983220 - 081/5070821, OPPURE INVIARE UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: genesis.ischia@libero.it.

GENESIS S.R.L.
Il Direttore
Dott. Nicola Mattera

COMUNE DI ISCHIA
Il Funzionario Responsabile
S.U.A.P. e Tributi Locali
Dott.ssa Paola Mazzella